

Benessere animale e diritti degli animali non umani in Ecuador

Serena Baldin

Università degli Studi di Trieste, Italia

Abstract This chapter examines the evolving legal status of non-human animals in Ecuador, with a particular focus on constitutional developments. The 2008 Constitution of Ecuador is based on two key principles: animal welfarism and socio-biocentrism. The former promotes animal welfare in relation to human use, while the latter emphasises harmony with nature and grants certain rights to non-human animals as part of the ecosystem. Although Ecuador has taken pioneering steps, there are still gaps in its fragmented legal framework. Future reforms and a stronger ethical stance towards animals could help to align the law with evolving perspectives on sentience and animal welfare.

Keywords Rights of non-human animals. Animal welfare. Bullfight. Dereification of animals. Ecuador.

Sommario 1 Premessa introduttiva. – 2 Benessere animale e diritti degli animali nella costituzione ecuadoriana. – 3 Riflessioni finali.

1 Premessa introduttiva

Le problematiche che ruotano attorno alla tutela degli animali non umani (di seguito solo animali) trovano uno spazio sempre più crescente nelle riflessioni giuspubblicistiche, sulla scia delle etiche animaliste affermatesi in particolare dagli anni Sessanta del secolo scorso (Castignone, Lombardi Vallauri 2012, XLIX).

Sul piano costituzionale, una tendenza in espansione concerne la tutela animale individuale in aggiunta alla protezione collettiva

ricompresa nella biodiversità o negli ecosistemi o nei beni a rilevanza ambientale (Botto 2024, 1621). Due ulteriori fenomeni emergenti riguardano rispettivamente la lettura ‘ecologica’ del diritto umano all’ambiente al fine di garantire un’effettiva tutela agli esponenti del regno zoologico¹ e il riconoscimento dei diritti degli animali nell’ambito dei diritti della natura, il cui caso emblematico è offerto dall’Ecuador,² a tutt’oggi unico Stato al mondo ad avere sancito i diritti della natura nel testo costituzionale del 2008, a cui sono dedicati i successivi paragrafi.

Questi punti di approdo rappresentano delle pietre miliari nella lunga evoluzione del diritto animale, sebbene non possano considerarsi la meta finale a cui aspirare. Volgendo un rapido sguardo al passato, è possibile osservare il passaggio da ordinamenti che negano gli interessi degli animali sulla base di un approccio strettamente specista, che discrimina chi non appartiene a una certa specie,³ a ordinamenti che, pur mantenendo la subordinazione delle creature non umane, adottano leggi *ad hoc* o forniscono interpretazioni estensive di clausole in vigore per rafforzarne la tutela. L’atteggiamento specista è presente fin dagli albori della storia, nelle popolazioni primitive basate sull’allevamento, l’addomesticamento e l’agricoltura, e attraversa i secoli fino a giungere ai nostri giorni. L’ordinamento specista nega il riconoscimento di uno *status* giuridico autonomo agli animali, i quali rilevano sul piano del diritto solo in via mediata e comunque in forme poco garantiste (Rescigno 2005).

Nei suoi risvolti più radicali, questo approccio comincia ad arretrare dalla metà del Settecento, di fronte a una mutata considerazione verso le specie non umane. È il Regno Unito a precorrere i tempi con la diffusione di un’etica compassionevole, contraria alle violenze e alle brutalità quotidiane perpetrate sugli animali, spesso vittime di passatempi sadici (Massaro 2018; Tonutti 2012). Nel 1822 entra in vigore il *Cruel Treatment of Cattle Act* (anche noto come *Martin’s Act*), considerato un caposaldo nella storia mondiale del diritto animale.

1 In Francia, l’interpretazione del diritto individuale di vivere in un ambiente equilibrato e rispettoso della salute quale libertà fondamentale dà copertura alle specie selvatiche; vedi Bétaillé 2024.

2 Anche altri ordinamenti hanno riconosciuto i diritti degli animali per il tramite dei diritti della natura, ma ciò è accaduto in via giudiziale. Vedi ad es. in Cile, la sentenza della Terza Sala costituzionale della corte superiore di giustizia di Lima nel caso relativo alla volpe chiamata Run Run, *resolución* n. 11, del 28/06/2024.

3 L’approccio specista si fonda sul concetto di specismo elaborato da Richard Ryder negli anni Settanta. Esso indica «The belief in the intrinsic superiority of the human species over all others, often accompanied by an assumption that human beings are therefore justified in exploiting non-human animals for their own advantage». Per i movimenti animalisti, negare agli animali la personalità giuridica e i diritti individuali è una forma di specismo paragonabile al razzismo o al sessismo; vedi Bernet Kempers 2024, 27.

Tuttavia, i limiti ai maltrattamenti sono di portata ridotta, in quanto la vera *ratio* della legge è quella di non offendere la sensibilità umana.

Con riguardo all'America Latina, gli Stati Uniti di Colombia⁴ e il Cile sono precursori della normativa sulla protezione animale. Risale al 1873 il codice penale della Federazione colombiana che, all'art. 639, dispone il pagamento di una multa o l'arresto per chi infligge «dolori inutili, non necessari o eccessivi a un animale». In modo similare, una norma del codice penale cileno, approvato nel 1874, contempla il reato di maltrattamento «eccessivo» di animali; appena nel 1989 tale comportamento sarà considerato reato senza aggettivazioni di sorta (González Marino 2024, 35).

Sul fronte privatistico, il codice civile napoleonico del 1804 non è da meno in termini specisti, in quanto veicola l'idea che gli animali siano da considerarsi alla stregua delle cose, per cui la loro rilevanza giuridica dipende dall'essere beni di proprietà di qualcuno. Tale impostazione si diffonderà di lì a breve verso molti altri Paesi, sia europei che riconducibili a tradizioni giuridiche distanti da quella occidentale, dove, in linea di massima, il quadro normativo non si allontana dallo schema francese e le eventuali differenze tra gli Stati riguardano il grado di estensione o i limiti del potere proprietario e i tipi di animali oggetto di proprietà (Francavilla 2012).

Gli ordinamenti latino-americani sono un esempio lampante di questo approccio, in quanto le neonate Repubbliche affrancatesi dal dominio coloniale a partire dalla prima metà dell'Ottocento si ispirarono ampiamente al *Code Napoléon* e ad altre fonti europee. L'assioma animale-cosa viene dapprima contemplato nel codice civile cileno del 1855 e da qui circolerà in tutto il sub-continentale (Arias Factos 2022, 17-18). L'art. 567, rimasto a tutt'oggi immutato, afferma che gli animali ricadono tra le cose mobili semoventi, vale a dire *res* che si muovono da sole e che per questo si differenziano dalle cose mobili inanimate, le quali si spostano da un luogo a un altro grazie a una forza esterna.

Con specifico riguardo all'Ecuador, l'art. 585 del codice civile è il calco dell'omologo cileno e le varie proposte di riforma per riconoscere gli animali come soggetti non umani e non più *res* finora non sono state accolte (Arias Factos 2022, 36-7). Quanto alla protezione dai maltrattamenti, il codice penale integrale organico, riformato nel 2020, estende la tutela fino ad allora riservata solo agli animali da compagnia anche agli animali da lavoro, da consumo e da

4 Si tratta di un ordinamento federale che ebbe vita breve, dal 1863 al 1886, e che comprendeva gli attuali territori di Colombia, Panama e di alcune parti di Brasile e Perù.

intrattenimento, e tipizza i reati contro la fauna urbana e la fauna selvatica come delitti anziché semplici contravvenzioni.⁵

Più in generale, nel contesto contemporaneo, rafforzare il quadro normativo su tutti i versanti è la sfida lanciata ai legislatori in ogni parte del mondo, dal settore penalistico a quello civilistico in nome della de-reificazione, per de-oggettivare gli animali e considerarli creature viventi dotate di dignità o senzienza o sensibilità e dare così luogo a un «antropodecentramento dell'ordine giuridico» (Franco Silva 2019, 50).⁶

2 Benessere animale e diritti degli animali nella costituzione ecuadoriana

Un altro importante filone di tutela rientra nel dibattito sul benessere animale, relativo alla qualità di vita da garantire alle specie non umane utilizzate a fini antropici. Si pensi al trattamento che gli animali ricevono negli allevamenti intensivi e nei laboratori di sperimentazione, che dovrebbe essere proteso a evitare loro sofferenze inutili.

Questo dibattito inizia idealmente nel 1965, con la pubblicazione del c.d. Rapporto Brambell (*Report of the Technical Committee to enquire into the Welfare of Animals kept under Intensive Livestock Husbandry Systems*), commissionato dal governo inglese. Esso elenca cinque 'libertà' che fungono da parametri di riferimento per valutare il benessere animale. Negli anni Settanta, tali parametri vengono ripresi dal *British Farm Animal Welfare Council* e rappresentano tuttora i criteri minimi dello standard di vita animale a livello globale. Il benessere è reputato soddisfacente se l'animale «è sano, comodo, ben nutrito, sicuro, in grado di tenere il comportamento innato e

5 Artt. 247 e 249 del *Código Orgánico Integral Penal*, in *Registro Oficial Suplemento n. 107, 24 de diciembre del 2019*. Cf. Echeverría 2021. Ai sensi dell'art. 247 del codice organico integrale penale, che introduce il reato contro la fauna selvatica, nel 2019 un peschereccio cinese trovato nelle acque della *reserva marina* delle Galapagos venne condannato al pagamento di oltre 6 milioni di dollari per il traffico illecito di oltre 6.000 squali morti appartenenti a diverse specie protette o in via di estinzione; per un approfondimento, vedi <https://ecojurisprudence.org/es/iniciativas/aletas-de-tiburon-en-las-galapagos/>.

6 Il processo di de-reificazione dei codici civili è allo stadio iniziale, essendo ancora pochi gli ordinamenti che hanno modificato la loro normativa. In Europa, ad esempio, si registrano i casi di Austria, Germania, Polonia, Svizzera, Spagna (Cerini 2019). Tuttavia, in mancanza di leggi specifiche, agli animali poi continuano ad applicarsi le norme sulle cose, come in Germania e Austria, su cui vedi Somma 1996.

se non patisce disagi riconducibili ad esempio a dolore, paura, sofferenza».⁷

Negli anni Ottanta, il concetto di benessere, che fino a quel momento era inteso come assenza di malattia secondo un approccio biologico-funzionale, si evolve tanto da includere la soddisfazione piena dei bisogni, contestualizzata nell'ambiente in cui l'animale si trova. Si apre così la strada all'approccio dei *feelings*, che presta attenzione agli stati soggettivi e alle sensazioni dell'animale e si afferma compiutamente la scienza del benessere animale, la quale indaga i temi della coscienza nelle specie non umane e ricerca metodiche per valutare le emozioni e i gradi di percezione degli animali da allevamento (de Mori 2012; Mingardo 2023, 5).

Il diritto animale nel quadro costituzionale ecuadoriano si conforma a due paradigmi, quello del welfarismo e quello socio-biocentrico, entrambi di impronta specista perché mantengono la subordinazione delle specie non umane sia rispetto agli esseri umani che rispetto alla natura.

Il welfarismo, o animalismo protezionista, è una corrente etica che è sottesa allo standard mondiale delle cinque 'libertà' volte a ridurre la sofferenza animale nei vari sistemi di sfruttamento. Esso auspica un continuo miglioramento in tema di benessere animale, senza però arrivare a sostenere che gli animali abbiano il diritto di non essere uccisi (Mazza 2016, 75). La costituzione ecuadoriana affida allo Stato il compito di assicurarsi che «gli animali destinati all'alimentazione umana siano sani e siano allevati in un ambiente sano» (art. 281, c. 7, cost.). La legge organica sulla salute agricola del 2017 dà attuazione al preceppo costituzionale laddove garantisce che la filiera zootecnica sia conforme allo standard mondiale di benessere animale.⁸ Pure la gestione della fauna urbana, affidata allo Stato e alle autonomie decentrate ai sensi dell'art. 415 cost., deve garantire il benessere, sradicare la violenza e promuovere un trattamento adeguato al fine di evitare sofferenze inutili agli animali, stante la previsione dell'art. 139 del codice organico dell'ambiente del 2017.⁹

Tuttavia, il quadro normativo è ancora carente sotto vari profili in quanto, a differenza di altri ordinamenti latinoamericani, in Ecuador non c'è una legge quadro sulla protezione degli animali e continua ad essere applicato il modello tradizionale di attività zootecnica, che non è conforme agli standard più attuali né al disegno voluto

⁷ World Organization for Animal Health, *OIE Terrestrial Animal Health Code*, ch. 7.1, reperibile all'indirizzo https://www.woah.org/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahc/2016/en_chapitre_aw_introduction.htm.

⁸ Vedi l'art. 4, lett. d, della *Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria*, in *Registro Oficial n. 27, Segundo Suplemento, 3 de julio de 2017*.

⁹ *Código Orgánico del Ambiente*, in *Registro Oficial n. 983 Suplemento, 12 de abril de 2017*.

dai costituenti. In particolare, nelle fasi di produzione alimentare, che vanno dalla gestione e trasporto fino alla macellazione, la legge organica sulla salute agricola non prevede misure specifiche a garanzia del benessere e neppure meccanismi di controllo, demandati alla neoistituita Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario ai sensi degli artt. 12 e 13, lasciando in capo ai produttori la responsabilità di rispettare i parametri sulla qualità di vita delle specie non umane. Buone pratiche si riscontrano solo nelle aziende con certificazioni internazionali e che pertanto sono tenute al rispetto di precisi requisiti (Molina Torres 2024, 23-5, 31).

Pure in merito al benessere degli animali in contesti scientifici, che implica il loro utilizzo nelle sperimentazioni in laboratorio e nelle attività didattiche, l'Ecuador non ha ancora una normativa specifica che imponga dei criteri minimi da rispettare. Appena nel 2021 l'Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario ha adottato una risoluzione volta a supervisionare l'uso etico degli animali nella ricerca e nell'insegnamento e a regolamentare l'istituzione di comitati etici (Nirchio Tursellino 2025).

Nel mentre, in parlamento langue la bozza di una legge quadro che dovrebbe colmare i vuoti normativi ma che non soddisfa affatto gli animalisti (Lostal, Shanker, Calley 2024).

Il paradigma socio-biocentrico, invece, si riflette a livello costituzionale nel riconoscimento del *buen vivir* che, richiamandosi alla cosmovisione dei popoli indigeni, anela a una vita piena e dignitosa, da realizzarsi in modo armonico all'interno della comunità e nel rispetto dei cicli della natura (per un approfondimento, vedi Baldin 2019). L'etica biocentrica presta attenzione al valore intrinseco che ogni ecosistema e ogni suo elemento ha in sé e per sé, indipendentemente dall'importanza che ha per gli esseri umani, i quali non sono intrinsecamente superiori alle altre componenti dell'universo. L'aggiunta del prefisso socio- intende sottolineare il fatto che l'ordinamento non nega agli esseri umani la possibilità di soddisfare i loro bisogni materiali, come ad esempio mangiare cibi di origine animale.¹⁰ Il paradigma socio-biocentrico è il fondamento che giustifica la limitazione delle attività antropiche che mettano in pericolo l'equilibrio ecosistemico e la catena alimentare.¹¹

Il primo comma dell'art. 71 cost. consacra due diritti spettanti a *Pacha Mama*, ossia il diritto al rispetto integrale della sua esistenza e il diritto al mantenimento e alla rigenerazione dei suoi cicli vitali,

10 Vedi il § 56 della sentenza della corte costituzionale ecuadoriana n. 253-20-JH/22 del 27 gennaio 2022, (*Derechos de la Naturaleza y animales como sujetos de derechos*) Caso 'Mona Estrellita'. Sul mandato ecologico nella costituzione dell'Ecuador e il dibattito su antropocentrismo e biocentrismo, vedi Gudynas 2011.

11 Vedi corte costituzionale, sentenza n. 95-20-IN/24 del 28 novembre 2024, § 50.

della sua struttura, delle sue funzioni e dei suoi processi evolutivi (Martínez, Acosta 2017, 2943). In aggiunta a questi diritti sostanziali, il secondo comma dell'art. 71 cost. attribuisce a Madre Terra anche un diritto procedurale, secondo cui chiunque può pretendere dalle autorità pubbliche l'osservanza dei diritti della natura.

L'art. 71 cost. riguarda tutte le specie e dunque comprende sia il mondo vegetale che quello animale, in quanto «la natura non è un entità astratta o inerte, ma un soggetto complesso che richiede una prospettiva sistematica; il contenuto e la portata dei diritti della natura possono essere considerati in base alla funzione e al ruolo di ciascun elemento di un ecosistema, pertanto ogni elemento che compone la natura deve essere garantito».¹²

Per identificare i diritti individuali spettanti agli animali, come chiarito dalla corte costituzionale nel 2022, occorre applicare congiuntamente il principio interspecie e il principio di interpretazione ecologica. Il primo principio garantisce la tutela animale tenendo conto delle caratteristiche distintive, dei processi, dei cicli di vita, delle strutture, delle funzioni e dei processi evolutivi di ciascuna specie. Il secondo principio impone il rispetto delle interazioni biologiche che esistono tra le specie e tra le popolazioni e gli individui di ciascuna specie e che sono alla base dell'interdipendenza, dell'interrelazione e dell'equilibrio degli ecosistemi.¹³

Le pretese individuali rivendicabili dalla fauna selvatica sono molte, tra le quali si segnalano: il diritto di esistere e, di conseguenza, di non essere estinto per motivi non naturali o antropici; il diritto a non essere cacciato, pescato, catturato, raccolto, estratto, detenuto, trafficato, commerciato o scambiato; a sviluppare liberamente i propri cicli biologici, i processi e le interazioni; all'accesso ad adeguate quantità di cibo e acqua; all'*habitat*; all'integrità fisica, mentale e sessuale; alla libertà di movimento e a vivere in un ambiente adatto a ciascuna specie, con adeguate condizioni di riparo e riposo; alla vita in un ambiente privo di violenza, nonché in un ambiente libero da sproporzionata crudeltà, paura e angoscia.¹⁴

Nel 2024, un'altra sentenza del giudice delle leggi ha stabilito che anche gli ecosistemi marini costieri godono dei diritti di cui all'art. 71 cost., per cui una eventuale futura conseguenza potrebbe essere l'imposizione di limiti più stringenti alle attività antropiche,

12 Cf. Ávila Santamaría 2024, 287-8, che riprende i concetti già esposti in veste di giudice costituzionale in un caso relativo alle mangrovie (sent. cost. n. 22-18-IN/21 dell'8 settembre 2021, § 26).

13 Vedi il caso 'Mona Estrellita', § 97 e seguenti.

14 Estensivamente, vedi caso 'Mona Estrellita', § 111 e seguenti.

come la pesca artigianale o industriale, al fine di garantire il diritto al mantenimento dei processi vitali di questi ecosistemi.¹⁵

L'Ecuador, pur riconoscendo i diritti degli animali, non aderisce all'animalismo abolizionista che rivendica per le altre creature l'emancipazione dagli esseri umani e diritti inalienabili (Balluch 2011). Anche se ambedue le posture usano il linguaggio dei diritti nel riferirsi agli interessi degli animali, l'abolizionismo si oppone allo specismo mentre il socio-biocentrismo mantiene una piega specista in quanto i diritti degli animali non sono equiparati né a quelli umani né ai diritti della natura, di cui rappresentano una dimensione specifica.¹⁶ Le pretese degli animali sono inoltre passibili di limiti per preservare l'uso animale a fini economici, di intrattenimento e altri scopi ancora. Infatti, i diritti variano a seconda della funzione che ogni specie ha all'interno dell'ecosistema. Alcune studiose sostengono che solo gli animali selvatici che vivono nel loro *habitat* naturale, in quanto facenti parte dell'ecosistema, possano beneficiare dei diritti individuali desumibili dall'art. 71 cost. Un requisito che, non potendosi attribuire alla fauna urbana, comporterebbe l'esclusione degli animali inseriti nei contesti antropici dal godimento di tutele dirette (Lostal, Shanker, Calley 2024, 521; Zanini c.d.s.).

Sebbene l'effetto concreto del riconoscimento della soggettività giuridica degli animali e dei loro diritti possa lasciare scontenti i sostenitori dell'abolizionismo o comunque di chi propugna forme di tutela più intense e più estese (Bernet Kempers 2024), è indubbio che si tratti di un significativo passo in avanti per questo ordinamento.

3 Riflessioni finali

Il quadro costituzionale ecuadoriano in tema di tutela animale è completato da numerose altre clausole finalizzate alla protezione collettiva della fauna per mezzo dei richiami alla biodiversità, agli ecosistemi e al patrimonio naturale.

Inoltre, due precetti sono inseriti all'art. 57, c. 12, cost., nell'ambito dell'esteso elenco di diritti collettivi dei popoli indigeni, e in buona misura riprendono quanto era già previsto all'art. 84, c. 12, della costituzione risalente al 1988. Si contempla sia la protezione degli animali nei territori gestiti dai popoli autoctoni sia il diritto dei nativi di recuperare, promuovere e salvaguardare la conoscenza delle risorse e delle proprietà della fauna e della flora. Il riferimento alla tutela animale fra i diritti collettivi indigeni va inteso in una prospettiva interculturale, che tiene conto delle specifiche modalità

15 Cf. sent. cost. n. 95-20-IN/24 del 28 novembre 2024.

16 Vedi caso 'Mona Estrellita', §§ 89 e 91.

dei gruppi autoctoni di rapportarsi con il regno zoologico. Ad esempio, il popolo *sarayaku* elabora piani di governo del territorio e segue precise regole per prendere le decisioni collettive su cosa e quanto cacciare (Morales Naranjo 2022, 104). Il codice organico dell'ambiente riconosce le attività di caccia a scopo di sussistenza, prevedendo l'uso sostenibile delle risorse naturali da parte dei popoli indigeni secondo i loro usi tradizionali.¹⁷

La garanzia costituzionale di mantenere l'identità culturale ex art. 21 cost., che si esprime attraverso saperi, pratiche e manifestazioni di vario genere, non spetta solo ai nativi bensì a chiunque. Ed è proprio facendo leva sulla conservazione dell'identità culturale che taluni sostengono la legittimità di eventi irrispettosi dell'integrità fisica degli animali, quali le corrida dei tori.¹⁸ La tauromachia è uno spettacolo importato in America Latina dalla Spagna nel XVI secolo che richiede un certo livello di conoscenza dell'arte della lotta e che sempre più spesso viene vietata in nome di un bene reputato superiore, ossia l'integrità delle forme di vita non umane (es. in Argentina, Brasile, Cile, Colombia, Guatemala e Uruguay).

In Ecuador, le corrida e la figura professionale del torero sono disciplinate dal 1978.¹⁹ L'esito della consultazione popolare svoltasi nel 2011 per proibire nei cantoni (enti politici intermedi tra le province e le parrocchie) gli spettacoli che avessero come finalità la morte di un animale non è stato risolutivo. Nei cantoni dove la maggioranza della popolazione non era d'accordo con il divieto, le corrida possono continuare a svolgersi (Morales Naranjo 2020).

Questa sintetica panoramica dei profili costituzionali legati alla tutela animale ha messo in risalto il percorso fatto finora dall'Ecuador per rafforzare le norme esistenti e introdurne di nuove in un ambito molto variegato e al contempo parcellizzato in fonti diverse. I diritti della natura offrono una valida protezione alla fauna selvatica, un versante che più degli altri sembra rimasto trascurato dal legislatore. Una maggiore diffusione dell'etica animalista potrebbe ora agevolare una trasformazione culturale fondata sul rispetto della vita animale e sostenere ulteriori riforme in un'ottica di riconoscimento della senzienza e di più stringenti norme per garantire il benessere animale, sulla scia di altre esperienze costituzionali.

17 Vedi l'art. 70 del *Código Orgánico del Ambiente*, dove si fa divieto della caccia nei confronti della fauna selvatica e di specie minacciate indicate dal Ministero. L'art. 71 regolamenta la caccia di controllo, per gestire le popolazioni di specie animali che possono influire sugli ecosistemi.

18 Sui conflitti che possono scaturire tra tutela degli animali e istanze culturali nell'ambito delle corrida, vedi Piocchetti 2023, 268-9.

19 Vedi la *Ley de Espectáculos Taurinos y Ejercicio Profesional de Toreros Nacionales, Decreto Supremo No. 2830, del 29 de agosto de 1978*.

Bibliografia

- Arias Factos, M.V. (2022). *Análisis de la descosificación de los animales no humanos de compañía en el Código Civil ecuatoriano a partir de la sentencia No. 253-20-JH de la Corte Constitucional del Ecuador* [Tesis]. Quito: Pontificia Universidad Católica del Ecuador. <https://repositorio.puce.edu.ec/handle/123456789/28605>.
- Ávila Santamaría, R. (2024). «La comprensión de la naturaleza, la jurisprudencia de la Corte Constitucional del Ecuador y la teoría sistemática del derecho». *Revista de Estudios Políticos*, 204, 277-98.
- Baldin, S. (2019). *Il ‘buen vivir’ nel costituzionalismo andino. Profili comparativi*. Torino: Giappichelli.
- Balluch, M. (2011). «Riformismo e abolizionismo. Quale tipo di campagna per i diritti animali?». *Liberazioni*, 6, 46-68.
- Bernet Kempers, E. (2024). «Estrellita and the Possibility of Nature-Based Animal Rights». *Global Journal for Animal Law*, 4, 23-50.
- Bétaille, J. (2024). «A Human’s Liberty to Protect Wild Animals: Challenging Nature Rights Dogmas and Renewing European Legal Culture». *ELNI Review*, 24, 21-3.
- Botto, G. (2024). «Gli animali ‘in quanto esseri senzienti’: riflessioni intorno alla riforma costituzionale belga del 2024». *DPCe online*, 3, 1613-42.
- Castignone, S.; Lombardi Vallauri, L. (2012). «Introduzione». Castignone, S.; Lombardi Vallauri, L. (a cura di), *La questione animale*. Milano: Giuffrè, XLIX-XLXI.
- Cerini, D. (2019). «Gli animali come soggetti-oggetti: dell’inadeguatezza delle norme». *The Cardozo Electronic Law Bulletin*, 2, 1-19.
- Echeverría, H. (2021). «La reforma penal ecuatoriana sobre protección animal». *Protección Animal Ecuador*, 11, 1-8.
- Francavilla, D. (2012). «Comparare il diritto degli animali». Castignone, S.; Lombardi Vallauri, L. (a cura di), *La questione animale*. Milano: Giuffrè, 823-68.
- Franco Silva, D. (2019). «Gli animali non sono cose: significato di un’affermazione». *Annali della Facoltà Giuridica dell’Università di Camerino*, 8, 47-54.
- González Marino, I. (2024). «Animal Law in Chile: Overview and Current Challenges». Dalpane, F.; Baideldinova, M. (eds), *Animal Law Worldwide. Key Issues and Main Trends Across 27 Jurisdictions*. Berlin: T.M.C. Asser Press, 33-50.
- Gudynas, E. (2011). «Los derechos de la Naturaleza en serio. Respuestas y aportes desde la ecología política». Acosta, A.; Martínez, E. (comps), *La naturaleza con Derechos. De la filosofía a la política*. Quito: Abya Yala, 239-86.
- Lostal, M.; Shanker, A.; Calley, D. (2024). «Un paso adelante, dos atrás: la búsqueda de ‘derechos’ en el proyecto de ley sobre derechos de los animales en Ecuador». *DALPS. Derecho Animal (Animal Legal and Policy Studies)*, 2, 504-46.
- Martínez, E.; Acosta, A. (2017). «Los Derechos de la Naturaleza como puerta de entrada a otro mundo posible». *Revista Direito e Práxis*, 4, 2927-61.
- Massaro, A. (2018). *Alle origini dei diritti degli animali. Il dibattito sull’etica animale nella cultura inglese del XVIII secolo*. Milano: LED.
- Mazza, M. (2016). «Nuove prospettive del diritto costituzionale comparato: la tutela giuridica degli animali». *Il Politico*, 2, 73-87.
- Mingardo, L. (2023). «Il diritto animale globale come categoria giuridica emergente». *Journal of Ethics and Legal Technologies*, 1, 3-20.
- Molina Torres, M.V. (2024). «Ecuador una tierra de contrastes: análisis sobre el bienestar animal en la producción ganadera ecuatoriana y los derechos de la naturaleza». *Rev. Catalana de Dret Ambiental*, 2, 1-36.
- Morales Naranjo, V. (2020). «Deconstruir la cultura taurina en Ecuador para construir los derechos de los animales». *Foro: Revista De Derecho*, 34, 192-211.

- Morales Naranjo, V. (2022). «Los fundamentos éticos que entrelazan los derechos de los animales y de la naturaleza: una revisión a la Sentencia sobre la Mona Estrellita». *Ecuador Debate*, 116, 95-108.
- de Mori, B. (2012). «La ‘questione del benessere animale’. Dal Rapporto Brambell alla ‘scienza’ del benessere». Castignone, S.; Lombardi Vallauri, L. (a cura di), *La questione animale*. Milano: Giuffrè, 93-106.
- Nirchio Tursellino, M. (2025). «Experimentación animal en Ecuador: cuando la ética precede a la ley. Nota técnica». *Rev. Cient. FCV-LUZ*, 2, 1-7.
- Piciocchi, C. (2023). «Diritti della natura e diritti degli animali». *DPCE online*, Sp-2, 251-74.
- Rescigno, F. (2005). *I diritti degli animali. Da ‘res’ a soggetti*. Torino: Giappichelli.
- Somma, A. (1996). «Lo status di animale tra antropocentrismo e retorica animalista. Le esperienze tedesca e austriaca». *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 1, 209-31.
- Tonutti, S. (2012). «Zooantropologia. Gli animali nelle culture umane». Castignone, S.; Lombardi Vallauri, L. (a cura di), *La questione animale*. Milano: Giuffrè, 21-46.
- Zanini, S. (c.d.s.). «The Polyvalence of the Animal in Anthropocentric and Biocentric Legal Frameworks. What Room for Intrinsic Value?». Bagni, S.; Baldin, S.; Federico, V. (eds), *Law, Nature and the Ecosystem Approach: Modelling a Transcultural Eco-Legal Framework Across Europe and Latin America*. London: Routledge.

